

Prot. n. 506058  
del 11 agosto 2011

**OGGETTO:** Quesito sull'interpretazione ed applicazione dell'art. 4, comma 5, lett. e) della L.R. n. 22/09 e L.R. n. 19/10.

**Il Comune** chiede se tra le “aree dichiarate inedificabili per legge” di cui all'art. 4, comma 5, lett. e) della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, come modificata ed integrata dalla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 19, rientrano “anche quelle di cui all'art. 96, comma f), del Testo Unico delle Opere Idrauliche R.D. n. 523/1904” e, in caso affermativo, se in tali aree “è possibile ammettere l'ampliamento purché non comporti l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte dell'acqua pubblica, alveo sponda e difese, equiparandolo quindi a quanto ammesso nelle fasce di protezione stradale”.

Ciò premesso, sulla questione si osserva quanto segue.

L'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (Testo Unico sulle opere idrauliche) stabilisce che “sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese”, fra gli altri, “le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi” (lett. f).

Tale fascia di dieci metri ove sono vietate le costruzioni è fascia inedificabile per legge e quindi rientra fra quelle di cui all'art. 4, comma 5, lett. e) della L.R. n. 22/09, nelle quali non sono ammessi gli interventi previsti dalla legge stessa.

In tali aree, a parere di questa P.F., non possono nemmeno essere eseguiti gli ampliamenti che non comportino l'avanzamento dell'edificio verso il fronte dell'acqua pubblica, sulla falsariga di quanto avviene nelle fasce di protezione delle strade.

Ciò in quanto i due diversi tipi di aree sono disciplinate in modo diverso dall'art. 4 della L.R. n. 22/09, come modificata dalla L.R. n. 19/10.

Infatti il comma 5 dell'art. 4 vieta in tutte le aree ed edifici che elenca, dalla lettera a) alla lettera g), “gli interventi di cui alla presente legge” e, cioè, sia gli interventi di ampliamento di cui all'art. 1 che gli interventi di demolizione e ricostruzione con eventuale ampliamento di cui all'art. 2.

Mentre il comma 9 dell'art. 4, che disciplina gli interventi previsti dalla legge nelle fasce di rispetto delle strade, non pone al riguardo alcun divieto ma si limita a stabilire che “nelle zone di protezione stradale di cui al d.m. 1444/1968” (rectius: 1404/1968. Vedi chiarimento contenuto nell'Atto di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 1991 del 24/11/2009, parte relativa a “art. 4, comma 9”) “gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale”.